

R.g. n. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE (*Provvedimento*

ex art. 83, comma 7 lett. h) D.L. n.18/2020, convertito in legge

n.27/2020)

IL GIUDICE

Il giorno 14 giugno 2022

- Visto l'art. 83, comma 7 lett. h) del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n.27;
- Visti, altresì, il decreto del Presidente del Tribunale e il decreto del Presidente di Sezione emessi in data 20 aprile 2020;
- Visto il proprio provvedimento con il quale è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
- Verificata la comunicazione del decreto per lo svolgimento della presente udienza mediante trattazione scritta prevista dall'art. 83, comma 3, lettera h) del d.l. 18/20;
- Verificata la regolare notifica del ricorso e pedissequo decreto a cura di parte ricorrente;
- Viste le note depositate da parte ricorrente ed i documenti depositati;

Emette il seguente provvedimento depositato telematicamente alle ore come risultante da console.

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca De Luca, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

1) [REDACTED] n. in Brasile il [REDACTED]
con il patrocinio dell'avv.to SANTORO CLAUDIA ;

PARTE RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO , in persona del Ministro p.t., difeso dall'Avvocatura dello Stato;

PARTE RESISTENTE-CONTUMACE

con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, deducendo di essere discendente di [REDACTED] nato il [REDACTED] nel Comune italiano di Nanto (VI), ed emigrato in Brasile, dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc.1), il quale aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti alla luce dell'allora vigente legge n.555 del 1912.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio e ne deve essere dichiarata la contumacia.

ooo

Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa "*iure sanguinis*" al figlio, che l'aveva tramessa a sua volta ai suoi discendenti. È dunque provata la discendenza diretta da cittadino italiano.

In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile intervenuti in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.

Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello *status civitatis* incombe sul Ministero dell'Interno, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Consolato di Curitiba, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.

Tuttavia, parte ricorrente ha dato prova di aver presentato nel 2020 al Consolato generale d'Italia a Curitiba la richiesta di riconoscimento del proprio *status civitatis* italiano *iure sanguinis*, quale discendenti – in linea diretta- di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta, né ricevuto alcuna convocazione, avendo anzi dedotto che il predetto Consolato ha in corso l'evasione di richieste formulate diversi anni addietro.

Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.

L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello *status civitatis* italiano *iure sanguinis* ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.

Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;

-ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

-dichiara le spese di lite integralmente compensate.

Così deciso in Roma, li 14/06/2022

IL GIUDICE
dott.ssa Francesca De Luca